



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V – Trattamento Economico

m_dg - GDAP
PU - 0119975 - 09/04/2018



AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
LORO SEDE

AI SIGNORI DIRETTORI
DELLE SCUOLE F. E A. DEL PERSONALE
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
LORO SEDI

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - SEGRETERIA GENERALE
SEDE

e, p. c.

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEDE

AL SIGNOR CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
SEDE

AL SIGNOR VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEDE

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
UFFICIO IV- RELAZIONI SINDACALI
SEDE

OGGETTO: Decurtazione dell'indennità penitenziaria in caso di assenza per malattia del personale
Comparto Ministeri.

Come noto, con ministeriale 20 luglio 2015, n. 254284, a seguito di accertamenti dei Servizi Ispettivi di Finanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di determinazioni dell'ARAN, sono state diramate disposizioni in merito all'applicazione dell'art. 71, comma 1, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133¹.

¹ L'articolo 71 del d.l. n. 112/2008 (decreto Brunetta), entrato in vigore il 25 giugno 2008 e convertito con modificazioni dalla l. n.133/2008, prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Il comma 1 bis, introdotto in sede di conversione del decreto e modificato dal Decreto Legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V – Trattamento Economico

Successivamente con nota 29 febbraio 2016, n. 72717, in esito ai vari quesiti pervenuti circa l'applicazione delle decurtazioni in oggetto indicate, sono stati forniti i chiarimenti richiesti, disponendo, altresì, che ogni articolazione si attivasse per l'individuazione del numero delle giornate di assenza di ciascun dipendente dell'ex comparto ministeri ivi in servizio ai fini della determinazione delle procedure di recupero delle somme dovute da ognuno a partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. 122/2008.

Nel contempo, considerata la rilevanza e delicatezza della materia questo Ufficio si è attivato presso gli Organi competenti del M.E.F. (I.G.O.P. e I.G.F.) per verificare la fattibilità di una interpretazione esegetica che analizzando la tipologia e caratteristica dell'indennità nonché le peculiarità del servizio svolto dagli operatori del settore consentisse la declaratoria del non assoggettamento dell'indennità di servizio penitenziario alle trattenute retributive in caso di assenza per malattia di detto personale, così come avviene per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Per dirimere definitivamente la questione, sono stati interessati anche i referenti istituzionali al fine di promuovere un intervento normativo specifico, esplicitamente estensivo delle disposizioni di cui al comma 1 bis del citato articolo 71 della legge n. 133/2008 anche al personale dell'odierno comparto funzioni centrali

Tuttavia nonostante le argomentazioni tecniche poste a sostegno della tesi volta al riconoscimento dell'esenzione dell'applicazione della decurtazione "di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio" ex art. 71, co. 1, l. n. 133/2008, il M.E.F. ha confermato la sussistenza dell'assoggettamento dell'indennità di servizio penitenziario alle decurtazioni retributive di cui alla citata norma, né, al momento, la questione ha trovato soluzione nell'auspicata novella legislativa concernente la modifica del comma 1 bis, dell'art. 71, volta all'inserimento del personale ex comparto ministeri oggi comparto funzioni centrali tra i destinatari della deroga ivi prevista.

Ciò premesso, qualora le SS.LL. non abbiano ancora provveduto, considerata l'imminente scadenza del termine ordinario di prescrizione decennale applicabile al caso di genere,

al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V – Trattamento Economico

si vorrà dare applicazione a quanto previsto dal più volte menzionato comma 1 dell'art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, procedendo all'attivazione delle procedure di recupero anche per il periodo pregresso all'emanazione della ministeriale 20 luglio 2015, n. 254284.

A tal proposito, fermo restando l'utilizzo del portale NOIPA nella sezione ASSENZE.NET per l'applicazione a regime, per il pregresso, al fine di consentire di venire incontro alle esigenze del personale per garantire una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa nonché salvaguardare le esigenze primarie familiari, per ciascun dipendente dovrà essere predisposto un unico decreto nel quale espressamente indicare i periodi di assenza per i quali è prevista l'applicazione della decurtazione con la specifica dei giorni per ciascuno di essi. Il provvedimento in argomento dovrà essere inviato alla competente RTS per la quantificazione del dovuto e la pianificazione di un sistema di rateizzazione adeguato a corrispondere alle esigenze di cui sopra. Al riguardo, onde assicurare uniformità sul territorio nazionale, si allega, per quanto utile, un modello di provvedimento in fac-simile (all. 1). Si precisa che il suddetto recupero dovrà essere effettuato anche nei confronti dei dipendenti a qualunque titolo cessati dal servizio.

Le S.S.L.L. vorranno provvedere che la presente ministeriale venga portata a conoscenza di tutto il personale interessato con i mezzi ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità.

Si ringrazia certi della fattiva collaborazione che le SS.LL. non mancheranno di assicurare.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Pietro Buffa



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

(SEDE)

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato

Via _____

CITTA'

Mail certificata

Oggetto: NOME E COGNOME - C.F. _____ - Trasmissione provvedimento ex art. 71, comma 1, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per l'applicazione di quanto previsto dalla norma in oggetto si trasmette l'unito provvedimento segnalando l'opportunità che si operi la massima dilazione possibile di quanto dovuto dal medesimo, atta a salvaguardare le esigenze primarie e familiari dello stesso.

Si ringrazia per la collaborazione, rappresentando l'esigenza che la Direzione scrivente sia messa a conoscenza dei provvedimenti adottati da codesta RTS.

Il Direttore



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

(SEDE)

Decreto n. _____/2018

VISTO l'art. 71, comma 1, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO l'art. 34 del CCNL comparto Ministeri relativo al quadriennio normativo sottoscritto il 16 maggio 1995;

VISTA la nota 27 dicembre 2016, n. 105351/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP;

VISTE le note 20 luglio 2015, n. 254284 e 9 aprile 2018, n. 0119975, con le quali sono state diramate disposizioni in merito all'applicazione del citato art. 71, l. 133/2008;

VERIFICATA la documentazione agli atti relativa alle assenze per malattia per le quali si deve procedere alla decurtazione dell'indennità di amministrazione;

DISPONE

nei confronti di (nome e cognome) _____, _____ (profilo) _____, (fascia retributiva) _____, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 71, comma 1, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 per i seguenti periodi di assenza per malattia:

dal _____ al _____ giorni _____;

dal _____ al _____ giorni _____.

Totale giorni complessivi n. _____

Il presente provvedimento, dopo l'avvenuta notifica all'interessato, sarà trasmesso alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato di _____.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme previste dalla vigente normativa.

Sede e data

IL DIRETTORE